

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)
PROT. n° 12513

Roma, 13 settembre 2013

OGGETTO: Scuole di catechismo. Chiarimenti.

In riferimento al quesito pervenuto con le note indicate a margine, si ritiene che, per così come prospettato dal Comando di Lecco, non possa individuarsi nei locali in esame una attività scolastica stabilmente esercitata ma piuttosto un complesso parrocchiale multifunzionale aperto alla collettività per il quale - fermi restando in capo al titolare dell'attività gli adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro - non è ravvisabile una caratterizzazione *ad hoc* sotto il profilo antincendio.

Al riguardo, l'Area Affari del Culto Cattolico della Direzione Centrale degli Affari dei Culti del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, interpellata sulla possibilità di considerare i suddetti locali quali luoghi di culto, si è espressa rappresentando che *"i locali parrocchiali destinati ad attività catechetiche, pur non potendo essere considerati veri e propri luoghi di culto quali le Chiese, i Santuari, ecc, siano comunque destinati all'espletamento delle finalità di religione e di culto delle relative Parrocchie di pertinenza"*.

Resta inteso che i locali in argomento risultano soggetti agli adempimenti tecnico procedurali di prevenzione incendi qualora negli stessi siano presenti attività specifiche che, come tali, sono elencate nell'allegato I al D.P.R.151/11.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito formulato dal Comando provinciale Vigili del fuoco di Lecco volto a chiarire l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi e la regola tecnica applicabile agli ambienti destinati a scuola di catechismo.

Al riguardo si ritiene che l'attività di catechismo non sia classificabile tra le attività scolastiche e pertanto non sia compresa al punto 67 del DPR 151/2011, né sia compresa nel campo di applicazione del D.M. 26/08/1992.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ufficio.

Parere del Comando

Giungono a questo Comando richieste di parere di conformità di svariate attività (teatri, centri sportivi, centrali termiche), inserite in edifici multifunzionali parrocchiali, che comprendono ambienti destinati a scuola di catechismo.

Spesso la scuola o le aule di catechismo occupano più piani, o molti locali, capaci di ospitare ben oltre 100 persone.

Il professionista antincendio geom. XXXX pone il quesito che si riporta:

"Buongiorno con la presente sono a richiedere se un edificio destinato ad aule di catechismo inserito all'interno di un oratorio, e pertanto non in un edificio scolastico, sia soggetto a presentazione di SCIA ai sensi dell'art. 4 quale attività 67 di cui all'allegato I al DPR n. 151 del 01/08/2011 qualora si presupponga la presenza all'interno di dette aule superiore alle 100 persone, o diversamente si possa considerare come patronato ecclesiastico non soggetto a prevenzione incendi, essendo le stesse aule utilizzate dalla collettività e non solo come aule didattiche scolastiche"

Questo Comando è del parere che l'assoggettabilità dei locali utilizzati come aule di catechismo, non possa essere legata all'appartenenza al patronato ecclesiastico, altrimenti non si spiegherebbe l'assoggettamento dei locali di pubblico spettacolo, intrattenimento, degli impianti termici, ecc., facenti parte della medesima proprietà dell'oratorio.

Inoltre, la frequentazione di pubblico generalizzato, comporta un maggior rischio rispetto alla frequentazione del personale e degli alunni della scuola, che conoscono bene gli ambienti e svolgono esercitazioni di evacuazione. Diversa è la considerazione per i luoghi di culto (chiesa).

Premesso quanto sopra, si chiede se la normativa di cui al DM 26/8/1992, si possa applicare alle scuole di catechismo di qualunque capienza, e se l'attività di scuola di catechismo si possa considerare rientrante al punto 67 dell'all. I al D.P.R. 151 del 01/8/2011.

Si propone il suddetto duplice quesito ai fini di una corretta ed uniforme applicazione della normativa.

Distinti saluti.